



**COMUNE DI PARONA**

(Provincia di Pavia)

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero **25**

Data **31.05.2012**

**ORGANIZZAZIONE “GREST ESTIVO 2012” PER RAGAZZI FREQUENTANTI LA  
OGGETTO: SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  
ACCORDI COMUNE-PARROCCHIA.**

L'anno **duemilaDODICI** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO**

alle ore **18,00** nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **5** componenti risultano

**PRESENTI**

- 1) **COLLI SILVANO** – **Sindaco**
- 2) **BIANCHI GIANBATTISTA** – **Vicesindaco**
- 3) **FERRETTI GIUSEPPE** – **Assessore**
- 4) **SOMMI MAURO** – **Assessore**
- 5) **GALLI MONICA** – **Assessore**

Totale presenti N° 5

**ASSENTI**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Totale assenti N° 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente.: **TARANTINI D.ssa FRANCESCA**

Il Presidente Sig.: **COLLI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che ogni anno si svolgono nel Comune di Parona iniziative di ricreazione estiva a favore dei ragazzi dai sei ai quattordici anni;

**VISTA** la nota acquisita agli uffici del protocollo comunale in data 30 aprile 2012 al n. 2018 con cui il Parroco della Parrocchia S.Pietro Apostolo di Parona chiedeva un intervento comunale a sostegno dell'attività oratoriale con particolare riferimento alla programmazione Grest estivo il cui svolgimento è previsto per il periodo dall'11 giugno 2012 al 27 luglio 2012;

**DATO ATTO** che detta richiesta di contributo, considerata la natura delle attività da svolgersi, è finalizzata a sostenere detta iniziativa di forte spirito di aggregazione sociale giovanile;

**VISTO** l'art. 6, comma 9, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 che prevede il divieto, a decorrere dall'anno 2011, per le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 196/2009, e quindi anche per i Comuni, di effettuare spese per sponsorizzazioni;

**DATO ATTO** che l'entrata in vigore di detta disposizione normativa ha posto innumerevoli problemi di natura applicativa;

**VERIFICATO** che sulla materia si sono pronunciate diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, ed in particolare, la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia con delibera n. 1075 del 23.12.2010 e con successiva delibera n. 6/2011; la Sezione Regionale di Controllo della Puglia con deliberazione n. 163/2010;

**PRESO ATTO** che nel parere reso con la richiamata deliberazione n. 1075/2010/PAR, cui ha fatto seguito analogo parere reso dalla medesima Sezione con la deliberazione n. 6/2011/PAR, la Sezione Lombardia, nel richiamare un proprio precedente parere in materia di obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, del d.l. n. 112 del 2008, a proposito del quale era stata sostenuta una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile (deliberazione n. 2/2009/PAR), ha precisato che il divieto di spese per sponsorizzazioni di cui all'art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 presuppone altresì un vaglio di natura teleologica, sicché è da considerarsi spesa di sponsorizzazione quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre "non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.".

**PRESO ATTO**, ancora, di quanto espresso dalla medesima Sezione Lombardia nella delibera n. 6/2011, laddove vien precisato che "non rientra nella nozione di sponsorizzazione la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio";

**DATO ATTO** che la Parrocchia ed in particolare l'oratorio parrocchiale quale centro di aggregazione giovanile, ove si svolge il Grest, è in grado di garantire un servizio formativo di qualità che fornisce ai ragazzi paronesi momenti di socializzazione, formazione e promozione umana;

**VISTO** che la realizzazione di questa tipologia di iniziative che costituisce momento di unione dei ragazzi in età scolare riveste un'importante funzione sociale-ricreativa e in quanto tale rientrante tra le competenze e funzioni istituzionali dell'Ente Comunale;

**RITENUTA** l'opportunità di fissare gli accordi per il Grest organizzato –gestito interamente dalla Parrocchia e per i servizi ricreativi in questione al fine di programmare un'attività intesa a favorire il corretto e armonico sviluppo della personalità dei ragazzi favorendo al massimo le occasioni di incontro e di confronto con la collettività locale, nonché supportare le relative famiglie in un'attività formativa nella pausa estiva della scuola;

**VISTO** che le attività previste da svolgersi durante il Grest sono ritenute aderenti alle finalità sopraindicate;

**RITENUTO**, pertanto, che la richiesta di intervento economico debba essere accolta;

**RITENUTO** di concretizzare l'intervento economico mediante l'erogazione alla Parrocchia di un contributo che compensi, in parte, le spese che tale iniziativa comporta, che corrisponde alla metà del costo settimanale onnicomprensivo della quota di partecipazione per ciascun ragazzo la cui presenza, ai fini del rimborso della quota parte da parte del Comune, dovrà essere opportunamente rendicontata al termine del Grest;

**RITENUTO** di stanziare un intervento economico massimo, secondo le disponibilità del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012 in fase di redazione, pari ad € 7.000,00;

**VISTO** che l'intervento diretto per le spese di cui sopra rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, assicurando un notevole risparmio di spesa in quanto la realizzazione del servizio in argomento se effettuato direttamente dal Comune esporrebbe lo stesso ad un onere finanziario di gran lunga maggiore, connesso all'impiego di personale idoneo di cui è sprovvisto, oltre che a diversi problemi di carattere organizzativo, reperimento mezzi e luoghi adatti connessi, ecc...;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale veniva è stato approvato il nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 94 del 16.09.2011 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2012 relativa alla modifica del suddetto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2012 con la quale sono stati autorizzati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, all'assunzione degli impegni di spesa e relative liquidazioni, in gestione provvisoria, sull'esercizio finanziario 2012;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

**VISTO** il Bilancio per l'anno 2012 in fase di redazione;

**VISTO e PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

## **DELIBERA**

**Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:**

- 1) DI CONCEDERE alla Parrocchia San Pietro Apostolo di Parona, per le causali espone in narrativa, un contributo economico corrispondente alla metà della quota di partecipazione al Grest per ciascun ragazzo a parziale copertura delle spese che la Parrocchia stessa dovrà sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento di tale iniziativa;**
- 2) DI DESTINARE a detta partecipazione spese una somma massima di € 7.000,00;**
- 3) DI DEMANDARE alla Responsabile del Servizio Finanziario l'impegno e la liquidazione della spesa in favore di detta Parrocchia nella persona del Parroco Don Giampaolo Villaraggia;**
- 4) DI DARE ATTO che al termine del Grest 2012 dovrà essere presentato il Consuntivo dell'iniziativa al fine di dimostrare le spese sostenute, ed in particolare la rendicontazione relativa al numero dei ragazzi iscritti e partecipanti, esclusivamente in un'ottica di corretta trasparenza amministrativa pubblica finalizzata all'esatta quantificazione delle somme che il Comune dovrà corrispondere, entro i limiti della somma stanziata sopraindicata;**
- 5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei servizi competenti per la conforme esecuzione.**



**COMUNE di PARONA**  
**(Prov. di Pavia)**

Cod. Fisc. 83001230180	Centralino	0384 253015
Part. IVA 00531220184	Sindaco	0384 253410
E-mail <a href="mailto:parona@comune.parona.pv.it">parona@comune.parona.pv.it</a>	Fax	0384 253829

**Lì 31.05.2012**

**PARERE SULLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

**“ORGANIZZAZIONE “GREST ESTIVO 2012” PER RAGAZZI  
FREQUENTANTI LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACCORDI COMUNE-PARROCCHIA.**

La Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:

Parere favorevole

Parere non favorevole

La Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Pertile Samantha

La Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile esprime:

Parere favorevole

Parere non favorevole

La Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Pertile Samantha

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to COLLI Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE

F.to D.ssa TARANTINI Francesca

### DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08.06.2012 al 23.06.2012

Addì 8 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to TARANTINI D.ssa FRANCESCA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

Addì 8 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to TARANTINI D.ssa FRANCESCA

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 08.06.2012 ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico Enti Locali

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali

Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.